

**Tribunale di Mantova
Sezione Civile**

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice Rel.
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 1080/22 R.G. promosso da:

omissis

Oggetto: 019999 – reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;

- letto il reclamo presentato dallo Studio Legale Associato ..., avverso l'ordinanza emessa dal G.E. in data 4-4-2022 con cui è stata rigettata la istanza di sospensione della ordinanza di assegnazione dei crediti adottata nell'ambito della espropriazione presso terzi di cui al procedimento n. 672-21 RGE e sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 26-5-2022, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, così provvede:

- osservato che il reclamante ha dedotto 1) di essere intervenuto nella procedura esecutiva di espropriazione presso terzi a carico di F. L. S. con atto depositato il 15-11-2021 in vista della udienza fissata per il 17-11-2021 onde far valere un credito professionale di € 16.043,21 oltre accessori, avente natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma; 2) che il G.E., alla udienza del 17-11-2021, aveva dichiarato di non poter prendere in considerazione l'intervento in questione (non fondato su titolo esecutivo) in quanto non notificato al debitore nel termine di cui all'art. 499 co. III c.p.c. e aveva ordinato ai terzi pignorati di provvedere al pagamento delle somme assegnate in favore del creditore precedente; 3) che, egli aveva quindi chiesto che, sospesa la assegnazione, il G.E. fissasse l'udienza prevista dall'art. 499 V co. c.p.c. e redigesse all'esito un nuovo piano di riparto; 4) che il G.E., con provvedimento comunicato il 4-4-2022, aveva rigettato l'istanza di sospensione; 5) che il provvedimento di rigetto era illegittimo in quanto l'art. 499 c.p.c. non prevedeva che la notifica dell'intervento dovesse essere effettuata dieci giorni prima della udienza fissata per l'assegnazione; 6) che, pertanto, l'impugnato provvedimento doveva essere sospeso con fissazione della udienza ex art. 499 co. V c.p.c. e, all'esito, predisposto nuovo piano di riparto;

- rilevato che i terzi pignorati M. s.p.a. e P. s.p.a. nonché la debitrice non si sono costituiti; - osservato che si è costituita in giudizio la Banca ... la quale ha dedotto 7) che il reclamo era inammissibile perché tardivamente proposto essendo stato depositato solo in data 20-4-2022; 8) che l'intervento era comunque inammissibile atteso che l'opponente non aveva allegato l'estratto notarile delle scritture contabili e che, in ogni caso, il credito non aveva natura privilegiata in quanto vantato da uno Studio Associato e non da un professionista; - rilevato che il reclamante ha replicato di avere inviato telematicamente il reclamo alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari nel pomeriggio del giorno 19-4-2022, che la cancelleria ha rifiutato l'atto il giorno successivo invitando il difensore a effettuare il deposito presso la cancelleria civile, ciò che è stato effettuato nella mattinata del giorno 20-4-2022 sicché il reclamo sarebbe tempestivo;

- osservato che dai registri della cancelleria delle esecuzioni mobiliari risulta che la ricevuta di avvenuta consegna del reclamo (la seconda pec) sia avvenuta alle ore 17.34 del giorno 19-4-2022;

- considerato che, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il deposito telematico del ricorso, ancorché avvenuto presso un ufficio di cancelleria non competente per l'iscrizione, si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna

(cfr., *ex multis*, Cass. 11-5-2021 n. 12422), non rilevando che, a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un secondo deposito al registro corretto e ciò in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis co. 7 del decreto-legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e non invece a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria (cfr. Cass. 10-3-2021 n. 6473);

- ritenuto pertanto che il reclamo sia stato tempestivamente proposto in quanto ricevuto dalla cancelleria del Tribunale (benché non competente per l'iscrizione a ruolo) in data 19-4-2022;

- rilevato che la Banca ... ha dedotto che il credito vantato dallo Studio Associato non risulta documentato dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili e che parte reclamante ha eccepito la tardività di tale rilievo e, comunque, la sua infondatezza posto che l'intervento era stato effettuato sulla base di preavvisi di parcella (non autenticabili perché non inseribili nei registri contabili dello Studio) da tramutarsi in fattura entro il termine di dodici giorni dall'avvenuto saldo come previsto dal regime fiscale;

- ritenuto che l'eccezione di tardività sia infondata sia perché la difesa della banca aveva già sollevato la questione avanti al G.E. nella nota autorizzata del 16-11-2021 sia in quanto ben può il Collegio anche d'ufficio valutare la ritualità dell'intervento non titolato;

- considerato che il credito vantato dallo Studio Associato non risulta documentato dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili, requisito questo prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 499 co. I e III c.p.c. (v. Cass. 18-5-2022 n. 15996) e che non consente equipollenti (disciplina questa ritenuta non contrastante con la Costituzione: cfr. Corte Cost. 4-7-2011 n. 202), bensì solo da preavvisi di parcella sicché deve ritenersi che l'intervento fosse inammissibile, conseguendone che il G.E. non poteva dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 499 V co. c.p.c.;

- considerato che ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, tenendosi conto che non è stata svolta attività istruttoria;

- rilevato che sussistono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dalla legge 228/2012 (v. Cass. S.U. 20-2-2020 n. 4315);

P.T.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il reclamo;

- condanna altresì lo Studio Legale Associato ... in persona del legale rappresentante a rimborsare a Banca ..., le spese della presente fase del giudizio che si liquidano in € 1.585,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- dichiara che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Si comunichi.

Mantova, 26 maggio 2022.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli